



# COMUNE DI TREPUIZZI

Provincia di Lecce

-----

## SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

- Oggetto: Riapertura procedimento disciplinare- Versamento somme non corrisposte

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventiquattro il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede Casa Comunale

tra

**Il Comune di Trepuzzi** (LE) (c.f. 00463680751), nella persona del Responsabile del Settore Economico- Finanziario – Personale- Contenzioso S.G. Dr. Nunzio F. FORNARO autorizzato a quest'atto in virtù del decreto Sindacale n. 5 del 09/01/2024 , elettivamente domiciliato per la carica presso il Comune di Trepuzzi Corso Garibaldi n. 10;

e

**Il Sig.** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_;

### Premesso che:

- con provvedimento Prot. 03/Ris./UPD/2016, a seguito della contestazione di fatti in relazione ai quali era in corso procedimento dell'Autorità Giudiziaria, veniva comminata al Sig. \_\_\_\_\_, all'epoca dei fatti dipendente del Comune di Trepuzzi con mansioni di \_\_\_\_\_, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per un periodo di mesi 3;
- l'adozione della suddetta sanzione ha comportato la privazione della retribuzione fino al decimo giorno e la corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione (oltre agli assegni familiari), dall'undicesimo giorno in poi;
- il procedimento penale a carico del suddetto dipendente si è definitivamente concluso con sentenza di assoluzione (Sent. RGN 14555 del 22.06.2022), con cui la Suprema Corte di Cassazione ha annullato la precedente condanna a suo carico con la formula "*perché il fatto non sussiste*";
- che con nota Prot. N. 04/2023 del 03.08.2023, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'UPD rinnovava la contestazione al Sig. \_\_\_\_\_ ;
- previa audizione del dipendente, si è ritenuto che il comportamento tenuto dallo stesso integri l'addebito contestato per le seguenti motivazioni: "***la sentenza di assoluzione (Sent. RGN 14555 del 22.06.2022), con la formula "il fatto non sussiste", scaturisce dalla mancata prova di uno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa contestata (nel***

*caso di specie l'aver rivestito la qualifica di incaricato di pubblico servizio quale presupposto necessario a configurare il reato di peculato) ma non rileva sul reale comportamento tenuto dal dipendente”* e, pertanto, rimodulando il precedente provvedimento: si revoca il provvedimento Prot. 03/Ris./UPD/2016 con cui veniva comminata al Sig. \_\_\_\_\_ la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per un periodo di mesi 3; si irroga la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni, e si stabilisce la restituzione dell'importo del 50% della retribuzione (oltre agli assegni familiari) dall'undicesimo giorno al novantesimo giorno, di cui il dipendente è stato privato;

- che dai conteggi fatti è emerso che il dipendente ha comunque usufruito di tutti i 33 giorni di ferie relativi all'annualità 2017, e che il trimestre oggetto di contestazione non era stato decurtato dal calcolo del Tfs, in quanto ai fini del suddetto calcolo rilevano esclusivamente i periodi superiori a 6 mesi. Ne discende, pertanto, che allo stesso deve essere restituito solo l'importo della retribuzione non percepita dall'undicesimo al novantesimo giorno, oltre interessi legali fino ad oggi per un totale di € 1.825,69
- che l'ex dipendente ha più volte manifestato l'intenzione di agire in giudizio per il recupero del dovuto, con evidente rischio di soccombenza da parte del Comune. Pertanto, al fine di scongiurare detta situazione, a seguito di trattative è stato raggiunto un bonario accordo determinando in € 1.700,00 la somma complessiva dovuta al dipendente a totale restituzione del 50% della retribuzione non corrisposta dall'undicesimo giorno al novantesimo giorno per effetto del provvedimento disciplinare Prot. 03/Ris./UPD/2016, comprensiva di interessi legali dalla data del provvedimento ad oggi
- che la Giunta Comunale di Trepuzzi, con delibera n. \_\_\_\_\_ ha approvato l'atto di transazione ed ha autorizzato la sua esecuzione;

premesso quanto sopra, parte integrante del presente atto, si convengono i seguenti patti:

### **ART. 1**

Il Sig. \_\_\_\_\_, dichiara di accettare in via di transazione, con reciproche concessioni in ordine all'entità delle pretese, la somma onnicomprensiva di €. 1.700,00 (millesettecento/00).

Le somme sopra descritte saranno pagate dal Comune di Trepuzzi mediante accredito sul conto intestato al Sig. \_\_\_\_\_ su IBAN n. \_\_\_\_\_, in essere presso Banca \_\_\_\_\_.

### **ART. 2**

A seguito del ricevimento della suindicata somma, il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di aver soddisfatto la sua pretesa, di restituzione della retribuzione, ferie e tfs, e di rinunciare ad ogni altra eventuale pretesa ed azione in qualsiasi sede, nonché alle eventuali intraprese azioni esecutive. Ad avvenuto ricevimento della suindicata somma, a completa e definitiva tacitazione di qualsiasi diritto per tutti i danni alla persona e/o a cose, patrimoniali e non, anche futuri ed indiretti, nonché a tacitazione delle spese ed onorari, il presente atto acquisterà veste di ampia e liberatoria quietanza a saldo nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Trepuzzi per qualsiasi titolo derivante dal citato evento dannoso;

S.G Dott. Nunzio F. FORNARO

---

Sig.

---